

### N. 1/2021 LIQUIDAZIONE PATRIMONIO DEBITORE



# TRIBUNALE DI BRINDISI UFFICIO ESECUZIONI CONCORSUALI

Il Giudice dott. Antonio Ivan Natali,

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter 1. 3/2012 presentata da Massimiliano nato a

, rappresentato dall' Avv. elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in :

considerato che la domanda appare fornita del corredo documentale di cui all'art. 9 commi 2 e 3;

preso atto che è stata allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, dott. contenente l'indicazione:

- delle cause dell'indebitamento cui, secondo quanto prospettato, sarebbero estranei profili di colpa, a carico del debitore, in termini di leggerezza o avventatezza nella contrazione delle obbligazioni;
- 2) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità attuale de] debitore di adempiere le obbligazioni assunte, riconducibili ad un declino spontaneo e contingente della propria attività professionale;
- 3) il resoconto della solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni;
- l'indicazione dell'inesistenza di atti del debitore impugnati dai creditori nonché il giudizio positivamente espresso sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
  - ritenuto che la relazione dell'OCC sia completa, esaustiva e contenga elementi utili ai fini del giudizio di meritevolezza del debitore ai fini dell'accesso all'istituto di cui all'art. 14-terdecies; considerato che non si ravvisano atti di frode compiuti nel quinquennio antecedente, né condizioni di inammissibilità ex art. 7, co 2 lett. A e B;

ritenuto, pertanto, che ricorrano i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione e provvedere ai sensi dell'art. 14-quinquies, co. 2, con la nomina del liquidatore in persona di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art 23 del regio decreto 16 marzo 1942, 1126; rilevato che non costituisce circostanza ostativa all'ammissibilità dell'istituto l'incapienza patrimoniale del soggetto, in termini di titolarità di beni di qualunque genere o di somme di propria spettanza, allorquando esista la messa a disposizione di risorse economiche o patrimoniali, non simboliche, ad opera di terzi. Messa a disposizione che, avvenendo a titolo gratuito - ovvero di donazione o, comunque, in assenza di una controprestazione patrimoniale e, dunque, di un sacrificio a carico dell'indebitato - si traduce in un ampliamento della sfera giuridica del debitore, destinata a passare da un valore pari a "o", ad un segno piu' pari alla



consistenza raggiunta per effetto della predetta attribuzione. Né rileva che la stessa, nel caso di specie, sia condizionata all'apertura della procedura liquidativa.

# Ammissibilità della procedura di liquidazione del patrimonio anche in assenza di beni, ma in presenza della promessa di un'erogazione liberale, ad opera di un terzo, "condizionata".

Infatti, la relazione che caratterizza l'istante rispetto al conseguimento della predetta utilità e' pur sempre idonea a dar luogo ad una situazione giuridica attiva, qualificabile, a secondo della ricostruzione giuridica per cui si voglia optare, quale *chance* di ottenimento del bene della vita agognato o, in alternativa, quale aspettativa legittima, connessa al perfezionarsi di una fattispecie a formazione progressiva, o anche quale - ove se ne ammetta la configurabilità - quale interesse legittimo di diritto privato.

Ritiene questo Giudice che, anche a non aderire a nessuna di tali opzioni, pur sempre idonee a ricondurre la posizione dell'istante, nell'alveo delle situazioni giuridiche attive, - e, dunque, sposando una ricostruzione in termini meramente fattuali – comunque, sarebbe, pur sempre, configurabile una componente patrimoniale da sottoporre a procedura liquidativa (con conseguente ammissibilità del ricorso all'istituto de quo).

### 2. Il concetto "allargato" di patrimonio tra Codice civile e Costituzione

Ciò, in quanto il concetto di patrimonio, ai fini del diritto privato, ha un perimetro applicativo più ampio di quello assunto nella vita quotidiana. Infatti, se, nel linguaggio corrente, quale patrimonio si intende l'insieme dei beni in cui si sostanzia la ricchezza di un soggetto (concezione classica economica-materiale), ai fini giuridici, il patrimonio, ex art. 2740 c.c., assume una concezione più ampia, comprendendo, invece, tutti quei rapporti attivi e passivi, che siano apprezzabili perché suscettibili di una valutazione economica e che fanno capo ad un unico soggetto (concezione giuridica).

Ne consegue che rientrano nel concetto di patrimonio non solo i beni e i crediti, ma anche i debiti (ad. esempio, gli obblighi di pagamento nascenti dalla contrazione di un mutuo), per cui si considera titolare di un patrimonio anche un soggetto che abbia solo situazioni debitorie.

A fortiori, assumeranno la dignità di entità patrimoniali le situazioni non a contenuto negativo ma di mero fatto, facenti capo al soggetto, come il possesso, rispetto alla quale sono configurabili le vicende successorie proprie di ogni situazione attiva o passiva e alle quali l'ordinamento riconosce - secondo condizioni e gradazioni, di volta in volta, diverse – tutela giuridica.

D'altronde, anche l'avvento della Costituzione e il riconoscimento, a partire degli anni '60, di valenza immediatamente precettiva alle sue disposizioni a tutela dei diritti fondamentali della Persona, ha contribuito ad abbandonare, o, meglio, a dilatare ulteriormente l'ambito tradizionale della sfera patrimoniale di un soggetto fino ad includervi libertà e diritti personali, la cui peculiarità essenziale e' costituita dalla loro tendenziale indisponibilità o, comunque, dal potere del loro titolare di disporre dei soli contenuti strettamente economici (quale il diritto di utilizzazione commerciale della propria immagine).

Invero, in via interpretativa, sono già molte le pronunce che svincolano l'ammissibilità della procedura liquidatoria dalla titolarità di diritti reali immobiliari, ammettendola anche in



presenza di meri diritti di credito, come quello alla retribuzione o alla erogazione del trattamento pensionistico. Costituisce, infatti, affermazione ricorrente quella per cui "non (e') motivo di inammissibilità il fatto che il debitore non sia, al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione, proprietario di alcun bene, nell'ipotesi in cui egli possa contare (come nel caso di specie) sul reddito di lavoro, da usarsi come fonte di soddisfacimento parziale dei creditori (Tribunale di Milano 16.11.2017)".

L'estensione dell'ammissibilità dell'istituto de qua all'ipotesi di disponibilità di somme, non oggetto di diritto di credito, ma messe volontariamente a disposizione di soggetti terzi costituisce soluzione, invero, ancora più "estrema", ma idonea inverare i principi cardine della Costituzione. Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che, per patrimonio in senso lato, non possano intendersi solo i beni su cui un determinato soggetto abbia un diritto reale, ma anche quelli di cui il medesimo abbia la mera disponibilita per essergli, come nel caso di specie, offerti da un terzo per il perseguimento di una determinata finalità (coincidente, in tal caso, con l'accesso ad un istituto giuridico per lui favorevole).

# 3. Il fondamento nel principio personalistico ex art. 2 Cost. dell'istituto e la necessità di una lettura costituzionalmente orientata delle relative norme

E' indubbio il radicamento costituzionale delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento nel principio personalistico ex art. 2 Cost..

Infatti, la sottrazione del debitore (incolpevole o, comunque, non gravemente colpevole) al pericolo costante di iniziative esecutive avverso la propria sfera patrimoniale e' idonea a restituire dignità allo stesso, preservandone, o contribuendo a preservare, lo sviluppo della sua Personalità.

Ne consegue la necessità di una lettura costituzionalmente orientata che deve consentire di trarre dal precetto legale una norma coerente con l'impianto personalistico e solidaristico della nostra Carta Costituzionale.

## 4. La ratio dell'istituto e i legami con il c.d. favor debitoris

In favore della prescelta interpretazione estensiva del concetto di patrimonio, depone non solo l'assenza di preclusioni normative espresse in seno alla normativa di settore, ma anche la *ratio* dell'istituto che e' quella di consentire al sovraindebitato, incolpevole, di liberarsi dalle proprie obbligazioni, mettendo a disposizione ogni proprio avere, intendendosi per tale anche utilità messe a disposizione da parte di terzi.

Ratio che può dirsi coerente non solo con le suddette sollecitazioni costituzionali ma anche con quel *favor debitoris* che, secondo taluna dottrina, a livello codicistico, permerebbe il diritto delle obbligazioni, specie di natura contrattuale, come evincibile financo dalla disciplina dell'interpretazione del contratto o dalla sua interpretazione da parte del diritto vivente.

Per accreditare questa tesi si è soliti evocare la teoria dell'inesigibilità della prestazione che mitiga il rigore del dato testuale dell'art. 1218, le norme sulla rescissione in materia di lesione *ultradimidium* o stato di bisogno, la riduzione della clausola penale manifestatamente iniqua e



ancora le norme sul termine per adempiere le obbligazioni ex art. 1183 c.c., il divieto di patto commissorio nonché l'estesa e specifica normativa del Codice del Consumo.

Ancora sono oggetto di richiamo gli articoli 1370, 1371 e 1469-quater del Codice che, per la suddetta dottrina, ribadiscono il principio della cd. interpretatio contra stipulatorem, e, dunque, del favor debitoris, rispettivamente per i contratti di massa, per i contratti a titolo gratuito e per i contratti del consumatore, in relazione ai quali il predisponente (o il dante causa o il professionista) gode di una maggiore forza contrattuale (che non può, però, esercitare abusivamente).

D'altronde, anche a negare la generalità del principio *de quo*, e' indubbio che lo stesso costituisca principio ispiratore (non esclusivo ma concorrente con altri) di alcune rilevanti norme codicistiche.

### 5. La comparazione con l'alternativa liquidatoria

Anche nella logica di una necessaria valutazione comparativa con l'alternativa liquidatoria coattiva, e' evidente la convenienza della fattispecie concreta per il ceto creditorio. L'attuale impossidenza dell'istante, in assenza dell'accesso all'istituto de quo, avrebbe quale effetto di vanificare del tutto le ragioni di credito pubbliche o private, essendo ogni eventuale (onerosa) azione esecutiva destinata a rimanere, per definizione, infruttuosa.

### P.Q.M.

visti gli artt. 14-ter e 14-quinquies 1.n. 3 del 2012 dichiara aperta 1a procedura di liquidazione dci beni di Massimiliano (C.F.

- a) nomina liquidatore ii dott.
- b) dispone che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione su] patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore fino all'emanazione del provvedimento di chiusura della procedura;
- c) dispone che la domanda nonché il presente decreto siano pubblicati, per estratto, entro giorni 15, a cura del liquidatore, sul sito del Tribunale di Brindisi e notificati ai creditori individuati nella relazione depositata dall'O.C.C., avvertendo i creditori che possono proporre reclamo ai sensi dell'art. 10 comma 6, L. n. 3 del 2012;
- e) ordina la consegna o il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. nonché dei beni che il debitore acquisirà nei prossimi cinque anni;
- f) fissa i limiti di cui all'art 14-ter, comma 6 lettera b), escludendo dalla liquidazione, oltre i beni di cui all'art. 14-ter comma 6, la liquidazione derivante dal reddito da attività professionale di Massimiliano fino alla concorrenza di euro 1.359,16 mensili;
- g) dispone che il Liquidatore accenda un conto corrente bancario dove verranno depositate la somma di euro 30.000,00, garantita dalla sig.ra Anna entro i prossimi 30 giorni, la somma di euro 525,00 al mese per 60 mesi in favore dei creditori, la somma di euro 93,00 al mese per 24 mesi, per un totale di euro 2.231,50 a partire dal prossimo mese, nonché tutte le entrate rivenienti da profitti straordinari incassate dal ricorrente per i

ILCASO.it

prossimi cinque anni, escluse quelle di cui alla precedente puma f) e nei limiti dello stesso, oltre a quelle derivanti dalla liquidazione del patrimonio del ricorrente;

h) concede al Liquidatore giorni 60 per procedere all'inventario ed alla stima dei beni ai sensi dell'art.14sexies L n. 3 del 2012, autorizzandolo espressamente a tal fine ad eseguire controlli anche presso l'anagrafe tributaria e presso gli istituti di credito ed ulteriori giorni 30 per presentare i] piano di liquidazione ai sensi dell'art. 14 novies L. n. 3 del 2012;

i) dispone che il liquidatore relazioni ogni sei mesi al Giudice sull'attività liquidativa svolta;

l) dispone che in caso di soccombenza del sig. nel giudizio attualmente pendente innanzi alla Corte di cassazione, il piano di ammortamento sia esteso per ulteriori tre anni con il pagamento della somma di euro 525,00 al mese in favore dell'Agenzia delle Entrate.

Il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento.

Si comunichi.

Brindisi, 19.12.2022

IL GIUDICE dott. Antonio Ivan Natali

DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Barbara Fioretto addetta all'Ufficio del Processo